

CONVENZIONE
PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

TRA

L'Azienda Sanitaria di Nuoro, in persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo, nato a Nuoro il 04.12.1954, in qualità di legale rappresentante della medesima ASL, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale in via Demurtas n° 1 Nuoro, C.F. 0097768917 (di seguito denominata **ASL**);

E

L'Associazione Volontari Ospedalieri Onlus – Nuoro (di seguito denominata **AVO**) con sede in Nuoro presso il Presidio Ospedaliero San Francesco, C.F. 93042260914, legalmente rappresentata dalla Presidente Sig.ra Maria Antonietta Lai, nata a Tiana il 25.03.1950 e domiciliata a Nuoro in Via delle Ginestre n° 60.

PREMESSO

- che l'ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'Associazione nell'attuazione del servizio socio – assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: L. n. 266/91 (Legge quadro); Legge Regionale n.39/1993 e successive modificazioni e integrazioni; Legge Regionale n. 23/2005;
- che l'AVO ha richiesto di collaborare con l'ASL attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte all'umanizzazione del servizio ospedaliero, socializzando con la persona sofferente, stimolandola a non chiudersi in se stessa, a reagire alla propria malattia ricercando le giuste motivazioni per il raggiungimento di un benessere psico-fisico, fungendo da *trait-d'union* con la famiglia e il luogo d'origine per rendere la qualità di vita del malato più dignitosa e a misura d'uomo;
- che i volontari sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base, organizzato dall'AVO, su psicologia del malato, nozioni di igiene, informazioni sull'organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, nonché ad acquisire la formazione in materia di norme a tutela della riservatezza e protezione dei dati personali (*privacy*), tenuti da personale

- specializzato e dai membri dell'AVO, ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti, il tutto concordato con i dirigenti preposti della ASL;
- che l'AVO è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato (n. iscrizione 2218) di cui all'art. 5 della Legge Regionale 13/09/1993 n. 39, al settore sociale, sezione assistenza sociale, con decorrenza dal 05.04.2012;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

L'ASL autorizza l'AVO a svolgere prestazioni relative all'assistenza non sanitaria (come da Statuto dell'Associazione), materiale e morale del malato presso le strutture ospedaliere e territoriali della ASL.

Art. 2 – Finalità

L'AVO garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto del Regolamento Aziendale sulle attività di volontariato, dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni sono rese dai volontari dell'AVO sulla base di turni e orari concordati tra l'Associazione e il Coordinamento Aziendale (Direzione Medica del P.O. San Francesco e Direzione Professioni Sanitarie).

L'AVO, nel momento della stipula della convenzione, offre la disponibilità di n. 92 aderenti volontari, di cui fornisce nomi e dati anagrafici; il numero degli aderenti potrà subire, nel corso del rapporto convenzionale, variazioni in aumento o in diminuzione.

I volontari si impegnano a mettersi al servizio dei malati gratuitamente e nel rispetto del Regolamento Aziendale, delle norme sancite nella presente convenzione, in ottemperanza alle direttive emanate di volta in volta dal Coordinamento Aziendale, dalla Direzione Medica dei PP.OO., dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, dai Responsabili delle strutture coinvolte, secondo le necessità operative del momento, con spirito di servizio e rispetto del malato. L'AVO dovrà accordarsi con i suddetti Responsabili ed incontrarli allo scopo di concertare le modalità di espletamento dei servizi e di adottare, ove occorra, appositi correttivi alle azioni intraprese.

Ai sensi dell'art.14, comma 3, della L.R. n.39/1993, i volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e dei regolamenti interni dell'attività della struttura o del servizio, garantire la riconoscibilità propria e dell'organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il rifiuto della prestazione del volontario.

Art. 4 – Registro dei volontari

L'AVO si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel suddetto registro devono essere indicati, per ciascun aderente, le generalità complete, il luogo e la data di nascita e la residenza. L'AVO si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Coordinamento Aziendale le variazioni dell'elenco dei propri aderenti volontari.

Art. 5 – Assicurazioni

L'AVO produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata, a favore dei volontari che prestano attività presso le strutture dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 .

Tali coperture assicurative sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

Art. 6 – Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

La ASL fornisce all'AVO gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto e adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui al Decreto legislativo n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione della presente convenzione la ASL designa l'AVO quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 Codice della Privacy, autorizzandola pertanto al trattamento dei predetti dati esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione.

Tutti i volontari aderenti sono pertanto nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del presente atto e ai sensi dell'art.30, comma 2, del D.lgs 196/2003, "incaricati del trattamento".

L'AVO è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione dello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Durata della Convenzione e recesso

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata con atto espresso fra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere prima della scadenza della presente Convenzione in qualunque momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviarsi all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 8 – Clausola risolutiva

In caso di violazione delle norme di legge su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque in caso di gravi inadempienze o mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, le parti potranno procedere alla sua risoluzione con effetto immediato.

Letta, approvata e sottoscritta.

Azienda Sanitaria di Nuoro

Il Commissario Straordinario

Dr. Mario Carmine Antonio Palermo

Nuoro li _____

AVO di Nuoro

Il legale Rappresentante

Sig.ra Maria Antonietta Loi

Nuoro li _____